

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
" Casa del Consumatore Sezione Schio Vicenza APS"**

Il giorno 28, del mese di gennaio, dell'anno 2019, alle ore 20.00, presso la sede sociale dell'associazione "Casa del Consumatore sezione Schio Vicenza APS", posta in Schio, cap. 36015, prov. di Vicenza, via Caile, n° 10, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dell'associazione Casa del Consumatore sezione Schio Vicenza APS per discutere e deliberare sul sottospecificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione dello Statuto
2. Approvazione del Bilancio
3. Varie ed eventuali

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:

Sig.ra Bertorelli Elena Maria, nata il 27/05/1969, a Thiene VI, cap. 36016, prov. di Vicenza, cittadina italiana, residente in Torrebelticino, cap. 36036, prov. di Vicenza, via Pascoli, n° 32,

Sig. Dalla Stella Renato, nato il 17/05/1963, a Sandrigo, cap. 36066, prov. di Vicenza, cittadino italiano, residente in Dueville, cap. 36031, prov. di Vicenza, via Molino, n° 56

Sig.ra Avancini Elisa Maria, nata il 16/11/1937, a Torrebelticino, cap. 36036, prov. di Vicenza, cittadina italiana, residente in Torrebelticino, cap. 36036, prov. di Vicenza, via Pascoli, n° 32

ecc. per complessivi n° 85 soci presenti su un totale di 137 soci iscritti.

I componenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci la Sig.ra Avancini Elisa Maria e Segretario il Sig. Dalla Stella Renato.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea dell'associazione "Casa del Consumatore sez. Schio " validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario il Sig. Dalla Stella Renato e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

4. Integrazione dello Statuto
5. Approvazione del Bilancio
6. Varie ed eventuali

Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al punto 1. Successivamente si propongono alla votazione dell'Assemblea dei soci i successivi punti contenuti nell'ordine del giorno.

Il Presidente alle ore 21.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Luogo e data

Schio VI 28/01/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Vicenza
UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA.

Reg. n° 01.02.19

al n° 491 per l'anno 2019 esent

PAGAMENTO (*)

Cassa di San

(*) Forno su della...

Il Segretario

Il Presidente



STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1

Denominazione e Sede

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<CASA DEL CONSUMATORE - SEZIONE DI SCHIO VICENZA APS>> costituitasi e registratasi presso l'Agenzia delle Entrate il 15 marzo 2010 e iscritta nel Registro Regione Veneto delle Associazioni di Promozione Sociale in data 11 giugno 2018 opera, in proprio o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, svolgendo attività di promozione sociale rivolte al rispetto e alla tutela della sicurezza urbana, personale, sociale e dell'ambiente.

E' Associazione svolgerà la sua attività quale struttura locale federata della "Casa del Consumatore" - Libera associazione Nazionale a Difesa del Consumatore, riconosciuta con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 19/05/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139/2004 dichiarata rappresentativa a livello nazionale, iscritta al C.N.C.U. Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti con sede nazionale in Milano, NCF 97280690153 in collaborazione con la sede nazionale su scala nazionale e su base confederativa in esecuzione della delibera del comitato direttivo nazionale della "Casa del Consumatore" comunicata in data 20/01/2010 Collabora con il coordinamento regionale.

assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Caile 10, nel Comune di Schio (VI) presso il Centro Civico Comunale con Codice Fiscale 92021800245

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto

DEFINIZIONE E OGGETTO

E' costituita un'associazione denominata "CASA DEL CONSUMATORE - SEZIONE DI SCHIO - VICENZA APS" di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione svolgerà la sua attività quale Struttura federata della "Casa del Consumatore" -

Libera Associazione Nazionale a difesa del Consumatore, con sede Nazionale in Milano

NCF.97280690153, riconosciuta con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 19/05/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139/04, dichiarata rappresentativa a livello nazionale, iscritta al C.N.C.U. Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti - in collaborazione con la sede nazionale su scala nazionale e su base federativa in esecuzione della delibera, del Comitato Direttivo Nazionale della "Casa del Consumatore" comunicata in data 20-01-2010 a Dalla Vecchia Severino (detto Alberto) quale delegato a rappresentare l'Associazione Nazionale secondo le direttive statutarie nazionali.

L'Associazione è una associazione di utenti e consumatori, liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro ed è a base democratica e partecipativa, perseguente obiettivi di solidarietà sociale. Ha per oggetto operare per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori di beni e degli utenti di servizi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere.

Si propone di operare in base ai dettami della legge 30 luglio 1998 n.281, Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e leggi collegate, in particolare, promuove ed assicura la tutela, sul piano informativo preventivo, contrattuale e giudiziale risarcitorio, dei fondamentali diritti:

- di natura economico-patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti concernenti beni e servizi privati e pubblici;
- di natura informativo-divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità nonché il diritto alla promozione ed allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, ai trasporti, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico, nonché in materia urbanistica ed edilizia, e in tutti gli altri servizi utili al Consumatore.

L'associazione ha durata illimitata, può essere sciolta se constatata la sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo, o per altre ragioni all' uopo previste dallo Statuto.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono in base all'articolo 5 comma 1 lettera "w" del d.lgs. n. 117/2017:

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione è un'associazione di utenti e consumatori, liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro ed è a base democratica e partecipativa, perseguente obiettivi di solidarietà sociale. Opera per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori di beni e degli utenti di servizi e comunque, gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere. Si propone di operare in base ai dettami della legge 30 luglio 1981 n. 281 Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e leggi collegate.

L'Associazione, in particolare promuove e assicura la tutela sul piano informativo, preventivo, contrattuale e giudiziale risarcitorio dei fondamentali diritti:

- di natura economica - patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti concernenti beni e servizi privati e pubblici;
- di natura informativo-divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità nonché al diritto alla promozione ed allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti;
- di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla erogazione dei servizi pubblici secondo standards di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, ai trasporti, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico, nonché in materia urbanistica ed edilizia e in tutti gli altri servizi utili al consumatore mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

ATTIVITA'

L'associazione persegue lo scopo in oggetto attraverso:

- la promozione di studi ed iniziative giuridiche di orientamento della pubblica opinione tese all'attuazione ed alla difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e la diffusione, tra i consumatori e gli utenti, della conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi in oggetto indicati;
- la diffusione tra i consumatori e gli utenti, della conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi in oggetto indicati;
- l'organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti l'oggetto sociale, onde stimolare l'esigenza di trasparenza anche per i tramite della utilizzazione sinergica dei mezzi di comunicazione di massa;
- lo svolgimento, nell'ambito della legislazione vigente, inerente l'oggetto e l'attività sociale di tutte le operazioni utili al raggiungimento dell'oggetto;
- l'assistenza diretta dei consumatori e degli utenti nelle controversie con soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi pubblici e privati onde assicurare ad essi la effettiva possibilità di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i rispettivi diritti e interessi individuali e collettivi di ottenere inoltre declaratorie di responsabilità dei soggetti produttori e/o di beni e servizi, in relazione alle modalità ed alle condizioni della produzione ed erogazione stessa;
- la promozione di iniziative per la indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base locale e nazionale aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie, e la cooperazione con altre associazioni e soggetti, per la promozione di analoghe iniziative;
- la promozione di uguali condizioni per l'accesso dei consumatori anche non abbienti al diritto ed alla giustizia;
- il porre in essere tutte le iniziative sociali, politiche e giudiziarie utili al raggiungimento dell'oggetto;

l'istituzione di servizi utili ai consumatori e utenti, anche attraverso convenzioni con società di servizi professionisti o consulenti.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

finalizzata ai seguenti ed ulteriori scopi:

- a) concorrere allo sviluppo della qualità urbana e al miglioramento della qualità della vita della collettività;
- b) favorire la tutela della sicurezza personale e sociale degli abitanti;
- c) promuovere il rispetto e la tutela della persona e dell'ambiente come diritto inviolabile di ciascun individuo e dell'intera collettività;
- d) operare al fine di superare situazioni di abuso e di illegalità segnalando alle autorità l'esistenza di ogni forma di illegalità di cui si venga a conoscenza;
- e) favorire l'aggregazione e la socializzazione incoraggiando lo scambio di idee e informazioni tra gli aderenti, i cittadini, le Amministrazioni;
- f) favorire tutte le forme partecipative e di democrazia diretta;
- g) sollecitare la trasparenza e il dialogo con la cittadinanza, come motivo ispiratore di ogni Amministrazione;
- h) stimolare gli enti locali a garantire un maggior equilibrio nell'utilizzo delle risorse pubbliche;

Le finalità saranno realizzate:

- a) favorendo il rispetto dell'ambiente urbano inteso come ambiente sociale, svolgendo in proprio o in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, società, enti pubblici e privati, attività di promozione sociale rivolte a tutti gli abitanti e alla collettività come: feste di quartiere, iniziative di solidarietà, attività di socializzazione e attività educative volte al miglioramento di comportamenti soggettivi e di stili di vita non consoni alle regole civili;
- b) svolgendo in proprio o in collaborazione con altri, attività volte alla composizione dei conflitti condominiali e all'educazione al rispetto delle regole;
- c) tutelando e valorizzando l'ambiente urbano inteso come contesto architettonico, sostenendo il recupero da situazioni di degrado dei beni comuni negli spazi pubblici, adibiti ad uso pubblico, intercondominiali, condominiali e negli spazi privati con valenza pubblica;
- d) stipulando atti e convenzioni con enti pubblici o privati che siano considerati opportuni o utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- e) organizzando e promuovendo attività di confronto con le Amministrazioni e con la Cittadinanza e realizzando progetti, studi e ricerche, iniziative editoriali, sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, attinenti ai fini di cui sopra;
- f) stimolando gli enti locali e le amministrazioni competenti ad essere più trasparenti nelle scelte effettuate e negli obiettivi perseguiti attraverso un maggior dialogo con i singoli cittadini e con le varie possibili forme di rappresentanza (Associazioni, Comitati, Gruppi, ecc.);
- g) Partecipando e ove possibile intervenendo direttamente nell'attività e nelle decisioni degli amministratori, dei rappresentanti eletti negli organismi pubblici e dei dipendenti della pubblica amministrazione e delle aziende pubbliche;
- h) Stimolando l'ottimizzazione delle infrastrutture e incoraggiando un'equa distribuzione delle risorse in particolare di quelle destinate alla tutela della sicurezza dei cittadini, alla tutela della salute, alla tutela dell'ambiente, alla distribuzione dei servizi, alla organizzazione del territorio;
- i) svolgendo nel rispetto delle leggi e delle istituzioni ogni attività idonea ovvero di supporto al proseguimento delle finalità di cui sopra;

Per lo svolgimento della suddetta attività, l'Associazione potrà avvalersi:

- di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone associate e non associate;

— in caso di particolare necessità, di prestazione di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 6 **Ammissione**

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il consiglio direttivo (* o altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato previo pagamento della quota associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal consiglio direttivo,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Gli associati, denominati soci, possono essere tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, purché dichiarino nei modi di seguito esposti, di voler operare in modo personale e spontaneo senza scopi di lucro, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'associazione.

La qualità di socio si acquista mediante domanda alla sede dell'associazione e corresponsione della quota sociale determinata per ogni anno solare dagli organi dell'associazione competenti ed ha effetto automatico dopo 10 giorni dal giorno del ricevimento alla sede dell'associazione.

Il Comitato Direttivo, in casi eccezionali, con adeguata motivazione, può sospendere l'esecutività dell'ammissione, variare la quota associativa o l'effetto automatico dell'iscrizione. Inoltre si possono distinguere i soci in

-Soci Fondatori, ovvero coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo;

-Soci Onorari, ovvero coloro che collaborano a sostenere l'associazione sono proclamati tali dall'assemblea degli aderenti su proposta del Comitato Direttivo, sono scelti tra coloro che si siano meritoriamente distinti nelle attività rientranti nelle finalità dell'associazione e comunque nelle attività sociali, politiche economiche, possono avere delega per impegni di carattere permanente, quali la gestione di uno sportello;

ART. 7 **Diritti e doveri dei soci**

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (* è ammessa previsione diversa). Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo gli importi annualmente stabiliti.

ART. 8

Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9

Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

(Oppure * all'organo di amministrazione).

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

(Oppure * E' ammessa la decisione di altro organo, purché eletto dall'assemblea, con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea).

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ESCLUSIONE E RECESSO SOCI

Il socio può recedere in ogni momento mediante richiesta scritta inoltrata al Presidente a mezzo lettera raccomandata.

I soci possono anche essere esclusi di diritto per mancato pagamento della quota di iscrizione, il cui ammontare viene determinato dal comitato direttivo.

Il Comitato Direttivo può deliberare l'esclusione dei soci ordinari per i seguenti motivi:

- a) inosservanza dello Statuto;
- b) inottemperanza delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci fondatori ed i soci ordinari non possono essere esclusi dall'associazione se non dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, per gli stessi motivi di cui al terzo comma del presente articolo.

- c) altro giustificato motivo dall'Organo Direttivo

ART. 10 **Organi sociali**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione/Comitato Direttivo
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale - l'art. 17 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto)
- Organo di revisione (eventuale - l'art. 18 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto).

CARICHE SOCIALI

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci; i soci ordinari, fatta salva deroga del Comitato Direttivo possono accedervi purché siano associati da almeno due anni.

Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e non avranno effetto che dal momento dell'accettazione da parte dell'organo di cui fa parte il dimissionario.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ovvero, in caso di inerzia dello stesso, dalla maggioranza dei suoi componenti. Le convocazioni vanno effettuate con inviti scritti anche in modalità informatica recapitati almeno cinque giorni prima dell'adunanza, indicando l'ordine del giorno. L'Organo è in grado di deliberare validamente anche senza necessità di convocazione, se siano presenti tutti i suoi componenti; essi deliberano in ogni caso col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di quindici secondo la deliberazione di nomina; tra i membri sono compresi il Presidente, il Presidente Vicario, la Segretaria. I membri devono essere soci e sono rieleggibili, potendo essere revocati prima della scadenza del mandato dell'Assemblea soltanto per giusta causa. Il Comitato Direttivo emana le norme regolamentari sulla formazione e sui procedimenti elettorali per la costituzione degli organi sociali, provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea, redige il bilancio preventivo e consuntivo, designa i rappresentanti dell'associazione negli organismi nei quali questa fosse chiamata ad indicare membri, adempie qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea. Il comitato direttivo è convocato almeno una volta a semestre.

ART. 11 **Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail (* scegliere le modalità che consentono la maggior diffusione dell'informazione), spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Comitato Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, (* la competenza può essere attribuita ad altro organo eletto dalla medesima);
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese anche per alzata di mano tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci (maggioranza inderogabile)

(Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART. 14 **Verbalizzazione**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (Oppure * da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 **Organo di amministrazione/Comitato Direttivo**

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 **Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

* Nello statuto devono essere disciplinati gli articoli 17 e 18 (rispettivamente organo di controllo e di revisione legale dei conti) solo se previsti tra gli organi sociali.

ART. 17
(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 inoltre,

Il patrimonio dell'associazione può essere costituito da beni mobili e immobili, che comunque le pervengano per effetto di acquisti, donazioni, legati, successioni, contributi ovvero dalle somme accantonate a qualsiasi scopo nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

ART. 20
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24

Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

SCIOGLIMENTO

Nell'ipotesi di scioglimento, l'Assemblea dovrà nominare due liquidatori che provvederanno alle incombenze del caso congiuntamente, devolvendo il patrimonio a scopi di assistenza e/o beneficenza.

ART. 26

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.